

Affidamento Diretto

mediante Convenzione, per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Gennaio, in Imperia Piazza Dante n. 4, nella sede amministrativa aziendale fra:

- La Dott.ssa Barbara Nani nella Sua qualità di Legale rappresentante del Consiglio di Amministrazione della S.E.R.I.S. S.R.L. unipersonale con i poteri attribuitigli dallo statuto, denominato nel seguito del presente atto come "Appaltante",
e
- Il Dott. Paolo Varano, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Imperia con n. 0000000845, specializzato in Chirurgia e Medicina del Lavoro, Codice Fiscale VRNPLA50C28H294F e Partita IV A 01446100081, nel seguito del presente atto "Medico competente",

si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - Affidamento dell'incarico

Al su citato Dottor Paolo Varano, in quanto Medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., viene concesso l'affidamento del Servizio di sorveglianza sanitaria, compresi gli accertamenti funzionali e clinici da effettuare sui dipendenti in ai sensi del D.Lgs. 81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/2009.

ARTICOLO 2 - Prestazioni e servizi

a) Caratteristiche tecniche

Il servizio ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, che dovranno essere svolte in piena esecuzione della normativa di riferimento di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., con l'esclusione di esami clinici, biologici e indagini diagnostiche specifiche, ovvero misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori, formazione e informazione dei Lavoratori, per la parte di competenza, organizzazione del servizio di primo soccorso, in funzione di tipi di lavorazione, esposizione e modalità organizzative del lavoro.

In particolare il Medico competente, in collaborazione con il Datore di lavoro, dovrà assicurare, le seguenti prestazioni professionali, che si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a - visita medica preventiva per constatare l'assenza di controindicazioni all'incarico cui il Lavoratore è destinato e la sua idoneità alla mansione specifica;
- b - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Di norma, una volta l'anno, ma può assumere cadenza diversa in funzione della valutazione del rischio.
- c - visita medica su richiesta del Lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d-visita medica per cambio incarico, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla legge;
- f - visita medica in fase preventiva;

- g - **visita medica previa ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, per verificare l'idoneità alla mansione.
- h - **istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio** per ogni Lavoratore. Tale cartella sarà conservata con salvaguardia del segreto professionale presso la sede operativa propria del Medico competente, che dichiara essere in Imperia in Viale Della Rimembranza 26, impegnandosi a comunicarne all' Appaltante eventuale variazione;
- i. **consegna al Datore di lavoro**, alla cessazione dell'incarico, **della documentazione sanitaria** in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- l. **consegna al Lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia **della cartella sanitaria e di rischio** (gli originali delle cartelle sanitarie saranno conservate, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni);
- m. **informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria** cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività; a richiesta, informazioni di tipo analogo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- n. **informazioni ad ogni Lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria** di cui all'Ar. 41 e, a richiesta, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- o. **comunicazione scritta**, in occasione delle riunioni di cui all' Art. 35, al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, **dei risultati anonimi collettivi sulla sorveglianza sanitaria** effettuata e indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- p. **sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno**; il sopralluogo potrà avere una cadenza diversa, in base alla valutazione dei rischi, nel quale caso la periodicità dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- q. partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.

b) **Modalità di esecuzione delle visite mediche**

Le attività di sorveglianza sanitaria verranno svolte presso la sede o l'ambulatorio professionale del Medico competente o, nel caso fosse richiesto dalla Società, presso locali messi a disposizione dalla Stessa o altrove laddove si ritenga necessario. Il Medico Competente, ai fini dell'esecuzione delle visite mediche, dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- eseguire gli accertamenti periodici entro l'anno di riferimento;
- evadere le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 10 giorni;
- effettuare entro 15 giorni, le visite mediche richieste dal Lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- informare tempestivamente Datore di lavoro e Lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy.

E' cura della Società trasmettere al Medico competente gli elenchi del Personale dipendente sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, comunicare nuove assunzioni e cambi di mansione e quant'altro necessario allo svolgimento delle funzioni.

c) **Modalità di esecuzione dei sopralluoghi**

Il Medico Competente, congiuntamente al RSPP ed al RLS, **visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno** e parteciperà alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni dei rischi e dei pareri di competenza. Di ogni visita dovrà redigere apposito verbale con indicate le conclusioni tratte, sottoscritto dal Medico stesso, dal RSPP dal RLS

• e dal Datore di lavoro. Fanno carico al Medico Competente la gestione delle scadenze, l'invio di tutte le comunicazioni comunque inerenti il servizio affidato, l'aggiornamento dei registri obbligatori per legge, nonché tutti gli altri adempimenti posti per legge in capo a tale figura professionale e non espressamente enunciati nei punti precedenti.

ARTICOLO 3 - Durata della convenzione

La convenzione dura per il periodo 2 gennaio/31 dicembre 2020, con tacito rinnovo, e, nell'auspicabile rinnovo dell'incarico del Comune di Imperia a questa Società della ristorazione scolastica cittadina e del nuovo servizio di pulizia di immobili comunali.

ARTICOLO 4 - Condizioni economiche

L'importo presunto del servizio, per tutta la durata contrattuale, è previsto sulla base delle attività effettivamente svolte, applicando le tariffe indicate di seguito:

- visita medica (preventiva, periodicamente richiesta, per accertamento della tossico dipendenza o alcool dipendenza, etc.): € 60,00/cadauna;
- prove di funzionalità respiratoria: € 10,00/cadauna;
- esame audiometrico con otoscopia: € 10,00/cadauno;
- visita agli ambienti di lavoro (almeno una ad anno): € 80,00/ora;
- impegno orario per eventuali riunioni con Datore di lavoro, Servizio P.P., R.L.S., A.S.L., altri tecnici consulenti: € 72,00/ora, per un massimo di 3 ore riunione;
- relazione finale annuale sullo stato di salute dei dipendenti: € 180,00

Tutte le voci saranno comprensive delle prestazioni e delle spese necessarie per l'esecuzione del servizio. Di tutte le prestazioni sarà rilasciato, assieme alla fattura, elenco dettagliato con indicazione di giorno, luogo, nominativo, diagnosi, provvedimento, costo unitario e totale.

ARTICOLO 5 - Pagamenti

Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria sarà fatturato in unica soluzione in base alle prestazioni effettuate, e quindi liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa rendicontazione. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico su conto corrente bancario, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della fattura dei Professionista.

ARTICOLO 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Medico competente, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, si impegna: a - ad utilizzare il conto corrente o lo strumento idoneo già comunicato al Comune come conto dedicato alle operazioni finanziarie relative alla gestione del presente contratto; b - a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; c - a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con soggetti a qualsiasi titolo interessati al rapporto la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta di detti contratti; d - a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la Controparte, qualora il Contraente avesse notizia di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto c, informando contestualmente l'Azienda appaltante.

ARTICOLO 7 - Responsabilità e Copertura assicurativa

Il Medico competente si assume ogni responsabilità ed onere circa lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria, per i danni alle persone (utenti e terzi) ed alle cose che dovessero

derivare durante o in conseguenza dell' espletamento delle mansioni affidate, esonerando la Società da qualsiasi responsabilità. Il Medico competente dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, valida per tutto il periodo contrattuale.

ARTICOLO 8 - Codice etico del Comune di Imperia ed aziendale

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165 del 2001, il Dott. Paolo Varano attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex Dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dott. Paolo Varano si impegna con il presente contratto a dare osservanza al Codice etico del Comune di Imperia e del Codice etico aziendale nonché al Piano anticorruzione per quanto possa interessarlo ed infine al Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali, documenti dei quali prende conoscenza dal sito aziendale: www.serissrl.jimdo.com .

ARTICOLO 9 - Trattamento dati personali

I dati inerenti il servizio di sorveglianza sanitaria sono individuati come "dati personali e sensibili" (D. Lgs. n.196/2003) e, pertanto, sono soggetti alla disciplina di tutela definita dalla stessa Legge. La Società appaltante conferisce al Medico competente i dati personali e sensibili relativi ai soggetti interessati al programma di sorveglianza sanitaria nel rispetto dei seguenti criteri:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo svolgimento delle attività del programma di sorveglianza sanitaria;
- i dati comunicati al Medico competente o da questo acquisiti direttamente per conto del Comune non potranno essere copiati;
- è fatto assoluto divieto di diffondere i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio e di comunicarli ad altri soggetti, fatte salve le eccezioni di legge.

Il Medico competente si impegna a trattare i dati personali e sensibili dei soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003.

ARTICOLO 10- Risoluzione del contratto e controversie

Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.c.), la Società appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.c., a tutto rischio del soggetto contraente, se lo Stesso:

- incorra in gravi violazioni contrattuali;
- incorra in gravi ritardi nello svolgimento del servizio.

La Società notificherà, con lettera raccomandata o PEC, l'inadempimento contestato e dichiarerà il rapporto risolto di diritto.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.

La Società, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la possibilità di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, impegnandosi a corrispondere al soggetto contraente le somme dovute per le prestazioni sino a quel giorno maturate.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti, conseguente all'applicazione del contratto e che non dovesse essere risolta in via bonaria, sarà devoluta al competente Foro di Imperia.

ARTICOLO 11 - Divieto di cessione

E' vietata la cessione della presente convenzione pena la risoluzione della medesima ed il risarcimento danni al Comune.

